

COMUNE DI TERRAGNOLO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI

" RICOVERO DI PERSONE ANZIANE O INABILI".

TITOLO I° - SERVIZIO DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE O INABILI.

ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Ogni cittadino che presenta il bisogno del servizio di ricovero ha il diritto di accedere a tale servizio indipendentemente dalla propria situazione economica.

Il Comune di Terragnolo, nell'ambito delle prestazioni assistenziali erogate in esecuzione di obblighi imposti dalle vigenti norme di legge, ovvero in applicazione di proprie deliberazioni riguardanti i servizi sociali comunali, provvede al ricovero presso Istituti di persone anziane o inabili appartenenti al Comune di Terragnolo per domicilio di soccorso ed all'integrale assunzione dell'onere di pagamento della relativa retta fissata dall'Amministrazione dell'Istituto ospitante e approvata dall'autorità tutoria.

ART.2 - DOMANDE DI AMMISSIONE.

Il richiedente, o suo avente causa, dovrà presentare al Comune di Terragnolo la domanda di ammissione in Istituto corredata da:

- quadro clinico del richiedente compilato dal medico curante, su apposito modello;
- documentazione completa dei redditi percepiti nell'anno precedente.

ART.3 - ASSUNZIONE DELL'ONERE DELLA RETTA

La Giunta Municipale, vista la domanda completa della documentazione richiesta ed esaminato il parere dell'Amministrazione dell'Istituto di ricovero a cui si riferisce la domanda, adotta la deliberazione di assunzione dell'onere del pagamento della retta e rilascia formale impegnativa nei confronti dell'Istituto medesimo.

Nei casi di urgenza il Comune potrà rilasciare l'impegnativa di cui al comma precedente, anche prescindendo dal parere preventivo dell'Amministrazione dell'Istituto ospitante.

Il Comune di Terragnolo si assume nei confronti dell'Istituto ospitante l'onere del pagamento della retta per gli ospiti da esso presentati e muniti di apposita impegnativa.

ART.4 - RIMBORSO DOVUTO DAL RICHIEDENTE

Il richiedente, o suo avente causa, dovrà impegnarsi a cedere al Comune, a titolo di rimborso retta, l'intero ammontare dei propri redditi e delle proprie entrate finanziarie di qualsiasi natura fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dal Comune.

Il Comune recupera a titolo di rimborso totale o parziale delle rette di ricovero in Istituto causate da persone aventi il proprio domicilio di soccorso in Terragnolo, i redditi di cui sono titolari, salvo il 20% dell'ammontare di detti redditi che è lasciato in libera disponibilità del titolare stesso, precisando che la somma derivante da tale calcolo non deve essere inferiore a L. 50.000.= nè superiore a L. 100.000.= mensili.

Nel caso di redditi da pensione anche il 50% dell'ammontare della 13° mensilità è lasciato in libera disponibilità del titolare.

ART.5 - CONGIUNTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare integralmente gli oneri per lui sostenuti dal Comune, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate a' sensi del presente articolo, secondo gli articoli da 433 a 448 del Codice Civile.

Se anche il concorso del primo obbligato (coniuge) non risulta sufficiente, con lui concorrono o a lui si sostituiscono i congiunti ulteriormente obbligati e sempre in proporzione ai redditi posseduti, fino all'esaurimento di tutti gli obbligati.

Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Le persone obbligate, nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice civile, sono suddivise in due gruppi:

I° gruppo:

- a) coniuge;
- b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali;
- c) genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti.

II° gruppo:

- a) suocero e suocera;
- b) generi e nuore;
- c) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

La misura del concorso richiesto e dovuto dalle persone obbligate varia:

- a) a seconda dell'appartenenza al I° o al II° gruppo;
- b) a seconda dell'ammontare del reddito annuo posseduto.

ART. 6 - CONCORSI DOVUTI DAI CONGIUNTI.

Il Comune, previo accertamento delle loro condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta dovuto dai congiunti obbligati ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, fino a concorrenza con l'onere sopportato, salvo il rimborso effettuato dall'ospite ai sensi del precedente articolo 4.

I congiunti obbligati debbono impegnarsi, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al versamento, in rate mensili posticipate, del concorso nella misura e secondo le modalità fissate dal presente Regolamento.

ART.7 - DETERMINAZIONE DEL CONCORSO DOVUTO DAI CONGIUNTI.

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione od in concorso con l'ospite in misura pari al 20% del reddito annuo convenzionale determinato ai sensi del presente articolo, per i congiunti del I° gruppo e in misura pari al 10% per i congiunti del II° gruppo.

Il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del reddito imponibile relativo all'ultimo periodo di imposta - considerandone il 70% quando alla sua formazione concorrano in misura prevalente redditi da lavoro dipendente o assimilati - e deducendone i seguenti importi:

- la misura reale dell'eventuale canone annuo di locazione pagato per l'alloggio di effettiva residenza;
- L. 1.000.000.= per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
- L. 500.000.= per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende più titolari di reddito tenuti agli alimenti.

I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'I.N.P.S., o trattamenti assimilabili, per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al precedente art.6

Il concorso determinato come al presente articolo, rimane costante anche in presenza del ricovero in Istituto di più di un parente.

ART. 8 - REVISIONI

Ogni anno, a richiesta dell'Amministrazione comunale, le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art.7 del presente Regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio, che verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910 n. 639.

Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative all'istituzionalizzazione, tutte le uscite dalla Casa a cura e spese dell'ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti artt. 4 e 7.

ART.9 - GARANZIE IMMOBILIARI

Nell'eventualità che l'interessato (richiedente o ospite) risulti proprietario, comproprietario o usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi e i concorsi di cui agli articoli precedenti non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire ulteriormente alla copertura dell'onere stesso mediante:

- la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso l'Istituto;
- la costituzione a favore del Comune di ipoteca di I° grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito del Comune;
- la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli articoli 978 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune acquisirà tali ulteriori contribuzioni, solo qualora ne ravvisi l'opportunità economica e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

ART. 10- ISCRIZIONE IPOTECARIA

Nel caso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto.

Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite.

L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla Tesoreria del Comune l'intero valore dei crediti vantati dal Comune stesso.

ART. 11 - RIDUZIONI DEI RIMBORSI E DEI CONCORSI

La Giunta Municipale, in presenza di documentata richiesta da parte di ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti,


può adottare motivati provvedimenti di riduzione temporanea dei rimborsi o, rispettivamente, dei concorsi dovuti ai sensi del presente Regolamento, quando si verificano circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE


Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione disposta ai sensi dell'art.48, secondo comma, del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato dalla G.R. con deliberazione 24 aprile 1980 n.577.

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale con verbale n. 78 in data 21 ottobre 1983.

Il Segretario Comunale




Il Sindaco



Publicato all'albo comunale addi 28 OTT. 1983 e così fino al 7 NOV. 1983



Il Segretario comunale



GIUNTA PROVINCIALE

IL presente regolamento è stato esaminato dalla Giunta Provinciale a' sensi dell'art.54 del T.U.delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.577 di data 24.4.1980, con richiamo al provvedimento n.17897/4-R del 29.12.1983 della Giunta Provinciale con il quale è stato disposto l'annullamento parziale della presente deliberazione.

LS

IL CAPO DEI SERVIZI
(dott.proc. Eugenio Mantovani)
F.to Illeggibile

Publicato all'albo comunale per il periodo di 15 giorni dal 2 GEN 1984 al 17 GEN 1984



Il Segretario comunale

